

Golden Power e nuovi poteri speciali del Governo in materia di tecnologia 5G

Il d.l. n. 21 del 21 marzo 2022 (il "d.l.") è intervenuto nuovamente sulla normativa Golden Power.

In particolare, il d.l. ha radicalmente **innovato** la disciplina dei poteri speciali in materia di **comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G e cloud**, sostituendo l'intero articolo 1-bis del d.l. n. 21 del 15 marzo 2012 (ossia il provvedimento generale in materia di Golden Power).

Le modifiche apportate sono di estrema rilevanza non solo nell'ambito delle operazioni straordinarie ma anche con riferimento alle generass e all'assistenza spot che offriamo a imprese operanti nel settore di interesse.

In primo luogo, infatti, l'art. 28 d.l. ha precisato al comma 1 che "costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G". L'articolo prosegue poi precisando che ulteriori servizi, beni, rapporti, attività e tecnologia rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica (incluse le tecnologie cloud) possono essere individuati con successivo d.p.c.m.

Come conseguenza dell'inserimento detti servizi nel perimetro della difesa e sicurezza nazionale, sono stati imposti dal d.l. una serie di obblighi per **tutte le imprese (anche italiane) operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche basate su tecnologia 5G**.

In particolare, le imprese che, anche attraverso **contratti o accordi, intendono acquisire, a qualsiasi titolo**:



- beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di servizi di comunicazione elettronica basati su tecnologia 5G;
- componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla realizzazione e/o gestione dei servizi di comunicazione elettronica basati su tecnologia 5G;

devono **notificare** – prima dell'acquisizione di detti beni, servizi e/o componenti – alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un **piano annuale** nel quale devono essere indicati:

- il settore interessato dalla notifica;
- dettagliati dati identificativi del soggetto notificante;
- il programma di acquisti;
- dettagliati dati identificativi dei relativi (anche potenziali) fornitori;
- dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica;
- un'informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G e/o degli altri attivi in futuro indicati tramite d.p.c.m.;
- ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell'esatto adempimento alle condizioni e delle prescrizioni eventualmente imposte nell'ambito di precedenti notifiche;
- un'informativa completa delle eventuali notifiche effettuate per l'affidamento di forniture di beni, sistemi e

servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche.

La notifica deve poi essere ritrasmessa annualmente prima di procedere all'attuazione del piano. Piano che può essere aggiornato infra-annualmente con cadenza quadriennale previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio.

Ricevuta la notifica, il Governo ha un **termine di 30 giorni (prorogabile fino a 20 giorni e per una sola volta di ulteriori 20 giorni nei casi di particolare complessità)** per approvare il piano o imporre eventuali prescrizioni e condizioni per la sua approvazione.

Vige il principio del **silenzio assenso**.

Se il soggetto notificante inizia l'esecuzione di contratti o accordi compresi nella notifica, prima di aver ottenuto l'autorizzazione governativa o non rispetta le prescrizioni e/o condizioni:

- è prevista una **sanzione amministrativa fino al 3% del fatturato**;
- i contratti eseguiti sono **nulli** e il Governo può **ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione precedente all'esecuzione dei contratto/accordi**;
- il Governo può **ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la situazione precedente alla violazione**, e
- applicare una **sanzione amministrativa fino a 1/12 di quella prevista al punto (i) per ogni mese di ritardo nel ripristinare la situazione precedente alla violazione o all'esecuzione di contratti o accordi**.

CONTATTI

Andrea Carreri

andrea.carreri@lalex.it

Alberto Vaudano

alberto.vaudano@lalex.it

Marco Losito

marco.losito@lalex.it

Pia De Negri

pia.denegri@lalex.it

Micol Saccò

micol.saccon@lalex.it

LCAGolden Power

lcagoldenpower@lalex.it

